

(N. 1925)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 ottobre 1951 (V. Stampato N. 1939)*

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNÍ)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 OTTOBRE 1951

Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, nè superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dalla Amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle leggi fiscali per l'acquavite di vino.

Art. 2.

Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive alla salute, salvo quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione.

Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito il parere dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentite:

1° l'addizione di acqua distillata per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 40°, nè superiore ai 60;

2° l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3° la colorazione a mezzo di caramello;
4° le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata.

Art. 4.

Le denominazioni di «acquavite», di «acquavite di vino», di «distillato di vino» o di «arzente» sono riservate alla acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

È tollerata, per i vini acescenti, un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

È consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze. L'aggiunta dell'infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento nè interno nè esterno.

Art. 5.

Le denominazioni di «acquavite di vinaccia» o di «distillato di vinaccia» o di «grappa», sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce.

È consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue.

Art. 6.

Le denominazioni di «acquavite o distillato di ciliegia», di «acquavite o distillato di prugna», di «acquavite o distillato di pesche» e di «acquavite o distillato di albicocche», sono riservate alle acqueviti rispettivamente ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della frutta del ciliegio, del pruno, del pesco o dell'albicocco, nelle loro varie specie, in presenza o in assenza dei loro noccioli.

Art. 7.

Le denominazioni di «acquavite o distillato di sidro» oppure di «acquavite o distillato di mele» e di «acquavite o distillato di pere», sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del mosto fermentato, rispettivamente di mele e di pere.

Art. 8.

Le denominazioni di «rhum», «rum», o «tafià», nonché di «acquavite di canna» o di «distillato di canna», sono riservate alle acqueviti ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della canna di zucchero o dei melassi della stessa.

È consentita l'aggiunta di alcoole etilico rettificato, purchè almeno un terzo della gradazione alcolica derivi dal prodotto originale.

Qualora l'aggiunta di alcoole superi il limite previsto nel comma precedente o si ricorra alla aromatizzazione complementare le denominazioni di «rhum», «rum» e «tafià» possono usarsi soltanto se integrate con l'indicazione «di fantasia» scritta con caratteri di uguale grandezza e visibilità.

Art. 9.

Le denominazioni di «acquavite di cereali», di «distillato di cereali», di «wisky», o di «wischey» sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione dei mosti fermentati di cereali, previa saccarificazione.

È consentita l'aggiunta di alcoole etilico rettificato.

Art. 10.

Con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, può essere autorizzata la produzione e la immissione al commercio di acqueviti, ottenute dalla distillazione di frutta o di sostanze vegetali diverse da quelle contemplate negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Nel decreto di autorizzazione potrà essere consentita la aromatizzazione.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e di esso deve farsi menzione nell'etichetta prescritta dall'articolo 17.

Art. 11.

Dalla data di pubblicazione del decreto indicato nell'articolo precedente, la denominazione di «acquavite» e di «distillato», seguita dal nome del frutto o della sostanza alla quale si riferisce l'autorizzazione sono riservate per distinguere l'acquavite ottenuta dalla distillazione di mosto fermentato del frutto o della sostanza stessa.

Art. 12.

Le acqueviti importate debbono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia.

Art. 13.

Il Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con quelli delle finanze e dell'agricoltura e foreste può autorizzare la produzione di acqueviti, destinate all'esportazione, aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge, e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel paese importatore, e può altresì autorizzare l'imbottigliamento delle acqueviti in recipienti di capacità diversa da quelli indicati al successivo articolo 16.

Art. 14.

La parola «brandy», senza altra aggiunta in lingua straniera, può essere usata soltanto in sostituzione delle denominazioni indicate nell'articolo 4 e deve essere seguita da una delle denominazioni stesse. In aggiunta alla indicazione di un frutto, può essere usata solamente per contraddistinguere liquori dolcificati, prodotti a base del rispettivo frutto.

Art. 15.

Le denominazioni straniere in uso nel commercio, non espressamente richiamate nella presente legge, possono essere adottate per contraddistinguere le acqueviti previste negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, purchè alla dicitura straniera segua la corrispondente denominazione italiana.

Si osservano in ogni caso le convenzioni internazionali.

Art. 16.

L'imbottigliamento delle acqueviti deve essere fatto in recipienti della capacità di litri 2, litri 1,500, litri 1, litri 0,750, litri 0,500, litri 0,250, litri 0,100.

Ciascun recipiente deve avere un contenuto effettivo in idrati corrispondente alla sua capacità.

I recipienti per i mostrini di assaggio, devono avere una capacità inferiore a litri 0,100, e possono avere qualsiasi contenuto effettivo.

È ammessa la tolleranza di non oltre il 3 per cento nel quantitativo di idrati indicato in etichetta.

Art. 17.

Il contrassegno di Stato previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 353, modificato dalla legge 22 luglio 1939, n. 1096, deve avere, per le acqueviti, caratteristiche particolari da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio.

Le indicazioni prescritte dall'articolo 3 del decreto predetto debbono essere inserite nella etichetta principale o in una etichetta aggiuntiva, applicata nello stesso verso del recipiente.

Tutte le suddette indicazioni debbono essere apposte sulle etichette con caratteri leggibili e indelebili e, quando si riferiscono all'impresa che esegue l'imbottigliamento ed al Comune ove questo viene effettuato, le lettere debbono essere di dimensioni non inferiori a 2 millimetri.

I recipienti tenuti per la mescita nei pubblici esercizi debbono conservare la loro etichetta originaria fino ad esaurimento del contenuto.

Art. 18.

La produzione ed il commercio delle acqueviti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste ferma restando la competenza, in materia, del Ministero delle finanze e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per l'accertamento delle infrazioni alle norme contenute nella presente legge si applicano, in ogni caso, le disposizioni relative alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, in quanto compatibili.

Art. 19.

Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizioni o requisiti diversi di quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a lire centomila.

La stessa pena si applica anche quando per ali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificativi come « tipo », « uso », « gusto », o simili, e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio.

Art. 20.

Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quello previsto negli articoli da 1 a 9, è punito con la multa fino a lire centomila.

La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette.

Art. 21.

Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 15, 16 e 17 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire settantamila.

Art. 22.

In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca dei prodotti sequestrati e la pubblicazione per estratto della sentenza.

Nei casi più gravi il giudice può applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino a tre mesi.

La sospensione è sempre applicata nel caso di recidiva.

Art. 23.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tuttavia, fino ad un anno dalla data predetta è consentita la vendita delle acqueviti prodotte anteriormente anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamenti non corrispondenti alle norme della presente legge, e di qualsiasi altra bevanda, prodotta e posta in commercio prima di tale data, con denominazioni vietate o comunque riservate alle acqueviti. Tale termine è ridotto a sei mesi per le vendite effettuate dal produttore.

È in ogni caso salva l'osservanza delle convenzioni internazionali.

Art. 24.

Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.